

(n. 55)

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Ioppolo, Currenti, Formica, Musumeci

il 19 dicembre 2012

*Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi  
nell'Assemblea regionale siciliana*

---O---

## RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con la legge regionale n. 7/2005 sono state introdotte norme intese a favorire l'equilibrio di rappresentanza fra i sessi per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Se, per un verso, la volontà manifestata e realizzata mediante l'approvazione di tali norme appariva al tempo ed appare ancora oggi condivisibile, occorre adesso, per altro verso, proseguire lungo la linea tracciata e compiere nella stessa direzione un ulteriore e ancor più decisivo passo in avanti.

Le norme introdotte con la citata legge, infatti, si limitavano a stabilire un rapporto numerico minimo, fra il genere maschile e quello femminile, nella composizione delle liste di candidati. Se da un lato, ciò ha consentito alle donne, ovviamente, di ottenere una maggiore presenza nelle liste, il meccanismo non ha, di per sé, favorito una loro maggiore presenza nella rappresentanza parlamentare.

Le donne, come l'esperienza di questi anni ha mostrato, all'interno delle liste sono apparse spesso relegate al ruolo di semplice 'presenza' quando non il mero adempimento di un 'obbligo burocratico'.

Ciò che si propone, con il presente disegno di legge, è di garantire non solo una presenza di donne tra i candidati, peraltro, sino ad oggi, nella quasi totalità dei casi, non pari a quella degli uomini, ma una presenza fra gli eletti che sia numericamente paritaria.

L'aspetto tecnicamente normativo, infatti, si propone di raggiungere almeno due obiettivi: a) il rapporto proporzionale fra il genere maschile e quello femminile nelle liste di candidati deve essere paritario; b) l'elettore può esprimere il voto di

preferenza, all'interno della lista prescelta, solo se lo indirizza verso due candidati di genere diverso.

L'effetto combinato di questi due elementi innovativi, sul piano della tecnica normativa in materia elettorale garantisce in misura quasi certa un rapporto paritario nella rappresentanza parlamentare tra i due generi, sul piano politico rappresenta una vera rivoluzione poiché trasforma in realtà un principio, quello della parità nella rappresentanza istituzionale, da più parti evocato con enfasi ma, nella realtà dei fatti, mai veramente perseguito con atti, anche legislativi, concreti ed efficaci.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente: '3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per il genere maschile ed uno per il genere femminile, scrivendo nelle apposite righe, a questo scopo riportate nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome ed il nome, di un candidato maschile e di un candidato femminile compresi nella lista medesima. E' nullo il voto di preferenza espresso per un solo candidato, sia esso di genere maschile, sia di genere femminile'.

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 bis della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 le parole 'da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato' sono sostituite dalle parole 'da due righe riservate all'eventuale indicazione di due preferenze, una per ogni genere, di due candidati'.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 così modificata: 'b) i candidati di una lista provinciale devono essere per la metà di genere maschile e per l'altra metà di genere femminile. Nel caso in cui i candidati totali siano in numero dispari, il numero di candidati di un genere non può superare di più di una unità quelli dell'altro genere'.

4. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 è aggiunta la seguente lettera g): 'g) se il numero di candidati di genere maschile e quello di genere femminile siano quelli prescritti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14'.

5. L'articolo 44 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 è così modificato:

- a) Il comma 2 è così sostituito: '2. L'elettore può manifestare due preferenze, una per ogni genere, conformemente a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 3'.
- b) Il comma 6 è così modificato: '6. Qualora venga espresso un solo voto di preferenza o più di due voti di preferenza o due voti di preferenza per candidati dello stesso genere si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previsti dalla legge'.

Art. 2.

E' abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 3.  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.